

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Matelica (Provincia di MC)

REP. N.

ATTO DI ASSUNZIONE IN COMODATO TRATTO DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

L'anno, il giorno del mese di nella Sede Comunale di Matelica, davanti a me Segretario Comunale/Generale del Comune di Matelica, con le attribuzioni di cui al vigente Art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1), nato a il, residente in, nella sua qualità di del Comune stesso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (codice fiscale del Comune e Partita IVA n.) ed in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge (All. A);

2) Ing. Marco Bocca, nato a Torino il 08.11.1978, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore della Società Italgas Reti S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. con sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00489490011, interviene nel presente atto in forza dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato a mezzo procura del 27.02.2018 Rep. n. 21487/10014, con atto a rogito del Notaio Roberto Grassi Reverdini di Torino, che si allega al presente atto copia conforme all'originale (All. B).

Della identità personale delle predette costituite Parti, io Segretario sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che Italgas Reti gestisce, con diritto di esclusiva, il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale in forza del Contratto di Concessione Rep. n. 1529 del

19.09.1973 e dei successivi Atti Aggiuntivi e Modificativi Rep. n. 4012 del 22.01.1988 e Rep. n. 6182 del 23.03.2010;

- che in applicazione delle vigenti norme in materia, in data 31/12/2012 è intervenuta la scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;
- che Italgas Reti S.p.A. è obbligata a garantire la prosecuzione della gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e s.m.i.;
- che il Comune di Matelica ha realizzato a propria cura e spese, il tratto di rete di distribuzione del gas per alimentare la lottizzazione P.L. II Sainale comparto A;
- che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n. del esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la proposta di Atto di Comodato concordata con Italgas Reti (All. C).

In virtù di quanto sopra menzionato, le Parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Le su estese premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituito dai seguenti allegati:

- A) Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, già richiamata;
- B) Conferimento poteri Rep. n. 21487/10014 del 27/02/2018 già richiamato;
- C) Deliberazione di Giunta Municipale n. del, già richiamata;
- D) Planimetria;
- E) Consistenza rete oggetto del comodato;
- F) Verbale di Verifica Tecnica

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune di Matelica concede in comodato gratuito a Italgas Reti, che accetta, il tratto di rete di sua proprietà di seguito descritto.

Il Comune dichiara che le opere sono state realizzate secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica in base alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche per la posa delle condotte del gas.

Tale rete ha uno sviluppo complessivo di circa di condotte stradali in BP e metri di allacciamenti, complete di opere accessorie, così come individuate nell'allegata "Planimetria"

(All. D) di cui il Comune si assume la totale responsabilità circa la veridicità dei dati ivi contenuti e descritte nell'allegata "Consistenza rete" (All. E).

Il Comune dichiara che le opere sono state realizzate su terreni di proprietà comunale e che, ai sensi dell'art. 1 del contratto di concessione, "il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per il servizio sono concessi dal concedente alla Società per tutto il periodo di gestione del servizio".

Il Comune attesta altresì la legittimità delle opere realizzate con riferimento alla normativa in materia di edilizia e urbanistica.

Italgas Reti provvederà alla realizzazione delle opere di collegamento, che resteranno di sua proprietà.

I lavori di competenza di Italgas Reti, di cui al comma precedente, avranno inizio entro giorni dalla stipula del presente atto e saranno programmati in modo tale da consentire l'inizio della distribuzione del gas naturale nei tempi tecnici minimi necessari.

Italgas Reti dichiara di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto del presente atto e di accettarli in tale stato, così come risulta dall'allegato "Verbale di Verifica Tecnica" (All. F).

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

Italgas Reti assume a propria cura e spese, per tutti i beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas oggetto del presente atto e concessi alla Società stessa in comodato gratuito per tutto il periodo di gestione, l'onere della manutenzione ordinaria e comunque degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio di distribuzione gas naturale ai richiedenti.

Il Comune rimane responsabile di eventuali interventi di ripristino e/o di risistemazione dei tratti di strada lungo i quali è stata canalizzata la rete di distribuzione gas oggetto del presente atto, dovuti a cedimenti per non corretta esecuzione dei lavori, mantenendo sollevata ed indenne Italgas Reti da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi.

Gli impianti oggetto del presente atto e la distribuzione del gas nelle nuove zone si intendono regolamentati secondo quanto previsto dal contratto di concessione e successivi atti aggiuntivi.

Al termine della concessione Italgas Reti riconsegnerà al Comune i beni ricevuti in comodato con il presente atto ed ancora esistenti, mentre tutti i beni realizzati a cura e spese di Italgas Reti saranno

trasferiti in proprietà al gestore subentrante a fronte del pagamento a Italgas Reti stessa di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto dal D.R. 15 ottobre 1925, n 2578.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

A) Condizioni generali

- Tutte le pattuizioni contenute nel Contratto di Concessione Rep. n. 1529 del 19.09.1973 e dei successivi Atti Aggiuntivi e Modificativi Rep. n. 4012 del 22.01.1988 e Rep. n. 6182 del 23.03.2010 rimangono vigenti, tranne quelle espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

B) Certificazione antimafia

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs 159/2011 non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.

C) Responsabilità amministrativa

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, il Comune dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato da Italgas Reti in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è reso disponibile nel sito internet di Italgas Reti www.italgas.it al Comune che, in ogni momento, avrà inoltre facoltà di richiedere a Italgas Reti la consegna di copia cartacea.

ART. 5 - REGISTRAZIONE ATTO, SPESE CONTRATTUALI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

A) Registrazione dell'atto

Il presente atto non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiede, ai fini della registrazione, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

B) Spese contrattuali

Italgas Reti assume a proprio carico le sole spese di registrazione.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Italgas Reti assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli allegati, di cui all'Art. 1, e pertanto dispensano il Segretario Comunale rogante dalla lettura degli stessi.

Di quanto sopra io Segretario ho raccolto il presente atto che è stato redatto da persona di mia fiducia e che consta di complessive facciate e righe.

Il documento è stato quindi letto alle Parti le quali, trovatolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono con valida firma digitale ai sensi dell'art.1 lettera S) del DLgs. 82/2005 e s.m.i

Il Comune

Il Segretario comunale

Italgas Reti

Il presente atto viene firmato digitalmente ai sensi del DLgs. 82/2005 e s.m.i